Conto corrente con la posta — Anno 89° — Numero 184

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 10 agosto 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 12 *agosto* 1943
registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1943, *registro Africa Italiana* n. 5, *foglio* n. 364.

Sono concesse le seguenti ricompense al valore militare per operazioni guerresche in Africa orientale:

MEDAGLIA DI BRONZO

BERTO Giuseppe, di Ernesto e di Peschiutta Norina, nato a Mogliano Veneto (Treviso) il 27 dicembre 1914, sottotenente del XXV battaglione coloniale. — Ufficiale addetto al comando della colonna, in aspro combattimento, con sprezzo del pericolo, si portava più volte nelle primissime linee per trasmettere ordini. Mentre, di propria iniziativa, dirigeva il fuoco di una mitragliatrice su forti gruppi di nemici che tentavano di avvicinarsi alla linea, colpito da un proiettile al piede sinistro, non cessava di incoraggiare gli ascari alla resistenza. — Gumarà (A.O.I.), 2 luglio 1938.

LISI Fabio fu Raffaele e di Diana Teresa, nato a Strangolagalli (Frosinone) il 23 marzo 1912, sottotenente di complemento del XLV battaglione coloniale. — Comandante di una compagnia fucilieri di un battaglione coloniale, guidava con perizia ed ardimento il proprio reparto all'attacco di una munita posizione nemica, sulla quale si affermava. Benchè ferito da scheggie di proiettile, rifiutava ogni assistenza e si prodigava con grave rischio personale, per il ricupero della salma di un ufficiale caduto oltre la nostra linea. Esempio di ardimento, alto senso del dovere ed elevato spirito di abnegazione. — Zurià Muhi (A.O.I.), 6 dicembre 1938.

PAULSEN Alberto di Trofimo e di Sceberras Concetta, nato il 14 febbraio 1914 a Milazzo, sottotenente di complemento fanteria (g) dell'LXXX battaglione coloniale. — Comandante di mezza compagnia avanzata di battaglione coloniale, attaccato, in terreno insidioso, da forti nuclei nemici, soverchianti di numero, si lanciava all'attacco, alla testa dei propri ascari e con azione rapida e decisa riusciva a snidare e far ripiegare il nemico. Ferito leggermente, già come in precedente combattimento, non abbandonava il comando del reparto. Inseguiva poi, e attaccava con ardimento gli avversari, sempre superiori di numero, che tentavano l'aggiramento della compagnia e riusciva a stroncarne l'impeto. Esempio magnifico di capacità professionale, fermezza di carattere e cosciente valore. — Uofghié Arghit (A.O.I.), 30 marzo 1939.

PIACENTINI Guido di Filippo e fu Mojetta Margherita, nato il 31 luglio 1915 a Piadena (Cremona), sottotenente complemento fanteria del XLV battaglione coloniale mussulmano. — Ufficiale valoroso, già distintosi in precedenti combattimenti. Quale aiutante maggiore f.f. di un battaglione coloniale, benchè ferito durante un attacco contro rilevanti nuclei nemici armati di mitragliatrici annidati su forti posizioni e sebbene la ferita stessa gli rendesse penoso ogni movimento, rifiutava di essere trasportato in luogo di cura e continuava a prestare la sua opera presso il comandante di battaglione con ammirevole serenità, dimostrando di possedere solide virtù militari e profondo sentimento del dovere. Soltanto il giorno successivo, ad azione ultimata consentiva di essere ricoverato in ospedale. — Muthi (A.O.I.), 19-20 febbraio 1939.

VENUTI Raffaele di Antonino e di Genovesi Ippolita, nato il 1° gennaio 1914 a Trapani, sottotenente fanteria complemento dell'XI battaglione coloniale. — Benchè ferito, durante lo svolgersi di un aspro combattimento, ad un braccio e ad una gamba, conduceva all'assalto, sprezzante di ogni pericolo, il suo reparto contro nuclei nemici che travolgeva con perdite. Solo a sera e a compito ultimato, si faceva estrarre le scheggie dagli arti colpiti. In successivo combattimento contro preponderanti forze avversarie protese all'attacco delle posizioni presidiate dal battaglione, dava sempre esempio di alto spirito guerriero, e di elevate virtù militari. — Monte Mammetié (A.O.I.), 3 settembre 1938.

CROCE AL VALOR MILITARE

BERSELLINI Arturo da Parma, capitano complemento del LIX battaglione coloniale. — In vari crùenti scontri sostenuti con la sua banda, dava costante prova di coraggio e di energia conducendo il suo reparto all'attacco contro avversario superiore in forze che ad ogni costo voleva riconquistare una località dalla quale era stato precedentemente ricacciato. — Beneja (A.O.I.), 25-27 febbraio 1938-1° marzo 1938.

CAVALIERE Mario di Francesco e di Luisa della Rocca, nato a Caserta il 19 aprile 1914, sottotenente dell'LXXXII battaglione coloniale. — Comandante di mezza compagnia, accortosi che preponderanti forze nemiche tentavano di occupare una posizione dominante, benchè lievemente ferito, non esitava ad attaccarle, riuscendo dopo aspro combattimento, a respingerle con gravi perdite. — Sost Amba (A.O.I.), 4 gennaio 1938.

CRISERA' Alfredo fu Cosimo e fu Morgante Caterina, nato il 2 aprile 1896 a Catona (Reggio Calabria), capitano fanteria complemento della Residenza di Bonghe. — Già distintosi nella campagna A. O. per capacità ed ardimento, si offriva volontario, pur ricoprendo incarico civile e politico, per dirigere un'azione di polizia, riconfermando le sue belle doti di comandante avveduto e coraggioso. Con fine intuito tattico ed abile manovra riusciva a circondare e distruggere un forte nucleo nemico, catturando il loro influente ed ostinato capo. — Anica (A.O.I.), 9 aprile 1938.

DE CILLIA Ermanno fu Felice, nato a Treppo Carnico (Udine) il 24 settembre 1894, capitano complemento alpini del LXI battaglione coloniale. — Comandante di compagnia in avanguardia ad un battaglione, durante un aspro combattimento in terreno boscoso e fittamente coperto contro nuclei nemici numericamente superiori e sistemati a difesa, si portava alla testa dei suoi uomini all'assalto dell'avversario infliggendogli gravi perdite e costringendolo ad uscire dai ripari e a desistere dalla lotta. — Bosco di Gurtù (A.O.I.), 16 febbraio 1938.

DELLA ROCCA Francesco fu Gaetano e di Buonfiglio Teresa, nato a Foggia il 16 aprile 1892, 1° capitano P.A. del XII battaglione arabo-somalo. — Comandante di una compagnia arabo-somala in un combattimento violento guidò con arditezza e risoluzione la compagnia occupando d'impeto una forte posizione avversaria nonostante il fuoco violento del nemico, che riusciva a disperdere ed inseguire infliggendogli numerose perdite. In altro combattimento dava prova di sagacia e avvedutezza nel disimpegno del difficile compito a lui assegnato contribuendo in ambedue efficacemente alla buona riuscita dell'azione. — Budakerò (A.O.I.), 28 gennaio-16 giugno 1938.

DUVIA Alfredo di Graziano e fu Vittore Antonietta, nato a Varallo Sesia il 7 marzo 1901, tenente complemento fanteria del XXVI battaglione coloniale. — Distintosi in precedenti combattimenti, comandante di mezza compagnia, alla testa di un gruppo di ascari, fra i più animosi, operava reiterati colpi di mano sul tergo del nemico che ostinatamente assaliva la compagnia schierata. Apertosi un varco, audacemente si slanciava con i suoi uomini all'assalto e con bombe a mano disorientava il nemico costringendolo a ripiegare in disordine e con perdite notevoli. Poscia rientrava nella linea, migliorava la posizione difensiva del suo reparto, concorrendo con maggior efficacia al proseguo del combattimento fino a completa vittoria. Esempio di ardimento, sprezzo del pericolo, intelligente azione di comando. — Adi Remoz (A.O.I.), 9 marzo 1938.

ONIDA Giovanni Maria fu Salvatore e di Muroni Maria Antonia, nato il 1° febbraio 1914 a Bonorva (Sassari), caporal maggiore fanteria del XLIX battaglione coloniale. — Si offriva volontariamente per il recapito di un ordine importante al comandante di un reparto coloniale a stretto contatto e fortemente impegnato col nemico. Ferito durante il percorso, assolveva lo stesso il proprio compito, e sprezzante del pericolo, si metteva in linea con gli ascari del reparto avanzato per concorrere col proprio fuoco all'attacco. Soltanto in seguito ad ordine dell'ufficiale comandante il reparto rientrava presso il comando del battaglione riprendendo il proprio posto senza fare alcuna allusione alla ferita riportata. — M. Uenni (A.O.I.), 6 agosto 1938.

(3046)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 agosto 1948, n. 1050.

Concessione di una anticipazione di lire seicentomilioni all'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.).

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, è autorizzato a concedere all'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.) una anticipazione di lire seicentomilioni per soddisfare a particolari ed urgenti esigenze del suo esercizio industriale.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle vaziazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge, che entrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 agosto 1948

EINAUDI

DE GASPERI — LOMBARDO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI

DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 1948, n. **1051**.

Erezione in comune autonomo della frazione di Gallinaro del comune di San Donato Val Comino (Frosinone).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

La frazione Gallinaro del comune di San Donato Val Comino, è eretta in comune autonomo con la circoscrizione territoriale risultante dalla annessa pianta planimetrica.

Il Prefetto di Frosinone, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

Il nuovo organico del comune di San Donato Val Comino e l'organico del comune di Gallinaro, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Al personale già in servizio presso il comune di San Donato Val Comino, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Il numero complessivo dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori a quelli attualmente assegnati al comune di San Donato Val Comino.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1948
Atti del Governo, registro n. 23, *foglio n.* 35. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1948, n. **1052**.

Tariffe postali per l'interno della Repubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 8 e 18 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 luglio 1947, n. 671;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe per i servizi postali e i limiti di peso, dimensione, valore ed assegno per gli oggetti affidati all'Amministrazione delle poste e per le operazioni ad essa richieste, sono fissati con le tabelle numeri 1 e 2 allegate al presente decreto, firmate dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 2.

Le indennità per corrispondenze e pacchi smarriti, nei casi in cui esse sono dovute, vengono fissate nella misura risultante dalla tabella n. 3 allegata al presente decreto, firmata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 3.

L'importo minimo delle tasse gravanti le corrispondenze di francatura facoltativa insufficientemente affrancate rimane stabilito in lire una. Le frazioni di lira degli importi superiori a una lira devono essere arrotondate per eccesso a lira intera.

Analogo arrotondamento è operato per le frazioni di lira risultanti da riduzioni di tariffa per i pieghi sottofascia e per i pacchi postali contenenti libri spediti da case editrici o librarie.

Art. 4.

Il decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 luglio 1947, n. 671, è abrogato.

Art. 5.

Il presente decreto avrà effetto dall'11 agosto 1948.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1948

EINAUDI

DE GASPERI — JERVOLINO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1948
Atti del Governo, registro n. 23, *foglio n.* 51. — FRASCA

TABELLA N. 1.

TARIFFE POSTALI

1. Lettere:
   - per ogni 15 grammi o frazione . . . . L. 15 —
2. Biglietti postali:
   - La tassa di cui al n. 1 con l'aumento, per i primi 15 grammi, di L. 2.
3. Cartoline di Stato e dell'Industria privata:
   - *a*) semplici . . . . » 12 —
   - *b*) con risposta pagata . . . . » 24 —
4. Carte manoscritte:
   - per i primi 200 grammi . . . . » 20 —
   - per ogni 50 grammi, o frazione, successivi . . . . » 5 —
5. Cartoline illustrate:
   - con la sola firma del mittente e data . . . . . . » 5 —
   - con non più di 5 parole di convenevoli . . . . . » 6 —
6. Biglietti da visita:
   - con non più di 5 parole di convenevoli . . . . . » 6 —
7. Fatture commerciali:
   - aventi i requisiti stabiliti dal regolamento . . . . » 12 —
8. Partecipazioni di nascita, morte, matrimoni e simili a stampa » 6 —
9. Estratti di conto delle amministrazioni dei giornali . . . » 6 —
10. Cedole di commissioni librarie . . . . » 6 —
11. Stampe periodiche spedite in abbonamento:
    - 1° gruppo: giornali quotidiani compresi quelli che non escono nei giorni festivi riconosciuti e periodici pubblicati almeno una volta per settimana il cui prezzo di vendita non sia superiore a quello dei quotidiani:
      - per ogni esemplare non eccedente i 50 grammi . . . » 0,15
      - per ogni 50 grammi o frazione in più . . . . . . » 0,10
    - 2° gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili non quotidiani che escano almeno una volta ogni quindici giorni:
      - per ogni esemplare non eccedente i 50 grammi . . . » 0,75
      - per ogni 50 grammi o frazione in più . . . . . . » 0,45
    - 3° gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei due gruppi precedenti, escano una volta al mese:
      - per ogni esemplare non eccedente i 50 grammi . . . » 1,50
      - per ogni 50 grammi o frazione in più . . . . . . » 0,90
    - 4° gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili che non si possano comprendere nei gruppi precedenti, di periodicità almeno semestrale; stampe propagandistiche, cataloghi, bollettini e listini di commercio, e annunzi editoriali e librari di qualsiasi periodicità purchè escano almeno una volta per semestre:
      - per ogni esemplare non eccedente i 50 grammi . . . L. 2,25
      - per ogni 50 grammi o frazione in più . . . . . . » 1,50
    - Sull'importo di ciascuna spedizione si effettua l'arrotondamento a lira intera per eccesso.
12. Stampe non periodiche e stampe periodiche spedite in seconda mano:
    - per ogni 50 grammi o frazione in più . . . . . . » 5 —
13. Stampe propagandistiche non periodiche, spedite in abbonamento in quantità non inferiore a 10.000 pieghi per ogni spedizione, perfettamente uguali fra loro:
    - tariffa metà delle stampe non periodiche:
14. Dichiarazioni di spedizione rilasciate alle Case editrici e librarie circa il numero dei pieghi presentati per l'inoltro in via ordinaria ed a tariffa ridotta:
    - diritto fisso per ogni piego . . . . » 2 —
15. Carte punteggiate ad uso dei ciechi:
    - per ogni chilogrammo o frazione . . . . » 1 —
16. Campioni di merci:
    - per i primi 100 grammi . . . . » 10 —
    - per ogni 50 grammi o frazione in più . . . . . . » 5 —
17. Campioni contenenti saggi gratuiti di medicinali spediti direttamente a medici, ospedali, cliniche e istituti speciali di cura dalle case produttrici:
    - per ogni 100 grammi o frazione . . . . » 6 —
18. Pacchetti postali:
    - per i primi 200 grammi . . . . » 25 —
    - per ogni 50 grammi o frazione in più . . . . . . » 5 —
19. Diritto da applicarsi su ogni busta contenente corrispondenze francate a macchina imbucate nelle cassette d'impostazione . . » 10 —
20. Provvigione da applicarsi sull'importo degli abbuoni concessi agli utenti di macchine affrancatrici per tasse applicate su corrispondenze o pacchi che non hanno avuto corso:
    - 25 % col minimo di L. 25 con arrotondamento per eccesso a lira intera.
21. Associazioni a giornali (servizio limitato ai rapporti internazionali):
    - diritto fisso . . . . » 100 —
    - diritto mensile di rispedizione:
      - *a*) per i periodici che si pubblicano più di una volta per settimana . . . . » 80 —
      - *b*) per gli altri periodici . . . . » 40 —
22. Legalizzazione di atti:
    - per ogni operazione, oltre le tasse normali . . . . » 60 —

23. Notificazione atti giudiziari:
   a) francatura del piego in base alle tariffe normali;
   b) raccomandazione del piego in base alla tariffa normale, variabile a seconda che il piego sia spedito aperto o chiuso;
   c) avviso di ricevimento che viene restituito in raccomandazione . . . . L. 35 —

24. Posta pneumatica:
   lettere e biglietti fino a 15 grammi e cartoline: sopratassa » 5 —
   lettere e biglietti oltre i 15 grammi fino a 30 grammi: sopratassa . . . . » 8 —

25. Corrispondenze ferme in posta e ferme telegrafo: diritto fisso
   se pagato dal mittente . . . . » 8 —
   se pagato dal destinatario . . . . » 10 —

26. Provvigione per la tenuta dei conti di credito, ogni 100 lire o frazione, L. 10 col minimo di L. 50.

27. Provvigione per la tenuta dei conti di credito speciali relativi alla spedizione di oggetti di corrispondenza all'indirizzo di persone ed enti che si obbligano di pagare le relative tasse di francatura:
   15 % col minimo di L. 100 mensili con arrotondamento per eccesso a lira intera.

28. Caselle postali - nolo mensile:
   per le caselle aperte . . . . » 100 —
   per le caselle chiuse piccole . . . . » 150 —
   per le caselle chiuse medie . . . . » 200 —
   per le caselle chiuse grandi . . . . » 250 —

29. Ritiro corrispondenze a mezzo bolgette e sacchi:
   se a cura degli interessati - diritto mensile . . . . » 500 —
   se a cura dell'Amministrazione - diritto mensile . . . » 1500 —

30. Deposito di garanzia per l'uso di caselle chiuse o di sacchi . » 1000 —

31. Diritto per recapito a domicilio dei pieghi di stampe o carte manoscritte eccedenti il peso di 500 grammi:
   a) per ogni piego fino a 1000 grammi . . . . . . » 15 —
   b) per ogni piego di peso superiore ai 1000 grammi fermo il peso massimo di chilogrammi due . . . . » 20 —

32. Diritto di raccomandazione, oltre la tassa di francatura:
   a) per le corrispondenze chiuse . . . . » 35 —
   b) per le corrispondenze aperte eccettuate quelle indicate alle successive lettere *c*) e *d*) . . . . » 20 —
   c) per i campioni contenenti saggi gratuiti di medicinali, spediti direttamente a medici, ospedali, cliniche e istituti speciali di cura dalle case produttrici e per le stampe periodiche spedite in abbonamento . . . . » 10 —
   d) per i pieghi contenenti carte punteggiate ad uso dei ciechi » 2 —

33. Sopratassa di trasporto aereo:
   corrispondenze, stampe, ecc. per ogni 5 grammi o frazione L. 10 —

34. Assicurazione corrispondenze e pacchi:
   a) ordinaria:
   per le prime 300 lire . . . . » 10 —
   per ogni 100 lire o frazione in più . . . . » 5 —
   b) convenzionale:
   tasse identiche a quelle stabilite per l'assicurazione ordinaria;
   c) contro i rischi di forza maggiore (oltre i diritti sopra indicati):
   per le prime 300 lire . . . . » 10 —
   per ogni 100 lire o frazione in più . . . . » 5 —

35. Assegno su corrispondenze e pacchi:
   diritto fisso, oltre le tasse normali, per ogni oggetto . . » 10 —

36. Espresso - Diritto fisso, oltre le tasse normali:
   per ogni oggetto di corrispondenza . . . . » 35 —
   per ogni pacco . . . . » 50 —

Per le corrispondenze da recapitarsi per espresso, oltre i limiti entro i quali il recapito è obbligatorio, è dovuta dal destinatario, o, in caso di rifiuto, dal mittente, una tassa supplementare che viene determinata a seconda del costo della mano d'opera di ciascuna località senza eccedere in via normale lire 12 per ogni 500 metri di maggiore distanza dal limite del recapito gratuito ed a seconda della tariffa locale per il nolo delle barche.

Se il recapito per espresso deve effettuarsi in ore notturne o in cattive condizioni atmosferiche, o di viabilità, il diritto supplementare può essere aumentato fino al doppio.

37. Pacchi ordinari:
   fino a 1 chilogrammo . . . . » 45 —
   da oltre 1 fino a 3 chilogrammi . . . . » 90 —
   da oltre 3 fino a 5 chilogrammi . . . . » 135 —
   da oltre 5 fino a 10 chilogrammi . . . . » 220 —
   da oltre 10 fino a 15 chilogrammi . . . . » 290 —
   da oltre 15 fino a 20 chilogrammi . . . . » 335 —
   per i pacchi ingombranti aumento del 50 % sulle tariffe con arrotondamento per eccesso a lira intera.

38. Pacchi urgenti:
   a) non ingombranti:
   fino a 1 chilogrammo . . . . » 140 —
   da oltre 1 fino a 3 chilogrammi . . . . » 230 —
   da oltre 3 fino a 5 chilogrammi . . . . » 320 —
   b) ingombranti:
   fino a 1 chilogrammo . . . . » 165 —
   da oltre 1 a 3 chilogrammi . . . . » 275 —
   da oltre 3 fino a 5 chilogrammi . . . . » 390 —

Le tariffe sono comprensive anche del diritto di recapito per espresso.

39. Pacchi contenenti abiti borghesi delle reclute e dei richiamati alle armi:

fino a 5 chilogrammi	L.	20 —
da oltre 5 fino a 10 chilogrammi	»	30 —

per gli ingombranti aumento del 50 % sulle tariffe con arrotondamento per eccesso a lira intera.

40. Recipienti vuoti di ritorno:

non ingombranti	»	55 —
ingombranti	»	80 —

41. Tassa giornaliera di custodia dei pacchi, dopo i tre giorni di giacenza:

per i pacchi ordinari non gravati di assegno (massimo L. 60)	»	10 —
per i pacchi con valore dichiarato o gravati di assegno (massimo L. 90)	»	15 —

Sono esenti dalla tassa di custodia i pacchi per militari purchè indirizzati presso il comando o corpo nel quale i destinatari prestano effettivo servizio.

42. Corrispettivi per concessioni di servizi:

a) diritto dovuto all'Amministrazione dalle Agenzie autorizzate alla accettazione e al recapito delle corrispondenze per espresso nella località di provenienza:

per ogni oggetto	»	10 —

b) diritto dovuto all'Amministrazione da Banche, ditte, enti in genere autorizzati a recapitare in loco la loro corrispondenza con mezzi propri:

per ogni oggetto	»	10 —

c) diritto che deve essere corrisposto all'Amministrazione dai concessionari del trasporto pacchi e colli fino a 20 chilogrammi:

per ogni pacco o collo fino a 1 chilogrammo	»	15 —
per ogni pacco o collo da oltre 1 a 5 chilogrammi	»	35 —
per ogni pacco o collo da oltre 5 a 10 chilogrammi	»	45 —
per ogni pacco o collo da oltre 10 a 20 chilogrammi	»	65 —

43. Vaglia ordinari: tassa di emissione (oltre il prezzo del modulo in L. 5):

fino all'importo di L. 300	»	10 —
oltre L. 300 fino a L. 500	»	14 —

per somme superiori a L. 500 fino a L. 1.000, L. 2 in più per ogni 100 lire o frazione;

per somme superiori a L. 1.000 fino a L. 5.000, L. 2 in più per ogni 500 lire o frazione;

per somme superiori a L. 5.000 L. 2 in più per ogni 1.000 lire o frazione.

44. Vaglia fino a L. 300 diretti a militari di truppa e gradi equivalenti delle altre forze armate:

tassa di emissione	L.	5 —

45. Attestazione di emissione dei vaglia:

per ogni attestazione	»	5 —

46. Vaglia telegrafici:

oltre la tassa di emissione e quella telegrafica è dovuto per ogni vaglia un diritto di	»	10 —

47. Vaglia scaduti: tassa di rimborso:

a) per vaglia ordinari, telegrafici, oltre la tassa di emissione pari a quella del titolo originale;

per ogni vaglia:

fino a L. 100	»	10 —
oltre L. 100	»	10 —

b) per vaglia di servizio di qualunque importo:

per ogni vaglia	»	20 —

Sono esenti dalla tassa di rimborso i vaglia scaduti emessi a tariffa ridotta in favore di militari di truppa dell'esercito e gradi equivalenti delle forze armate in servizio effettivo e quelli emessi per oggetti gravati di assegno e per riscossione di crediti, quando risultino smarriti e lo smarrimento sia imputabile al servizio postale.

48. Riscossione di crediti - Diritto fisso di riscossione per ogni piego d'importo:

fino a L. 1.000	»	15 —
oltre L. 1.000 fino a L. 2.000	»	18 —
oltre L. 2.000 fino a L. 5.000	»	45 —
oltre L. 5.000 fino a L. 10.000	»	70 —
oltre L. 10.000 fino a L. 20.000	»	90 —
oltre L. 20.000 fino a L. 30.000	»	110 —
oltre L. 30.000	»	135 —

Per i titoli con domanda di protesto oltre i diritti di cui sopra, per ogni titolo d'importo:

fino a L. 2.000	»	30 —
oltre L. 2.000 fino a L. 20.000	»	55 —
oltre L. 20.000	»	90 —

49. Conti correnti postali:

a) versamenti:

fino a L. 5.000	»	3 —

e successivamente L. 3 per ogni 5.000 lire o frazione, fino al massimo di L. 80 di tassa;

b) pagamenti (da addebitarsi sul conto del traente l'assegno):

fino a L. 1.000	»	3 —

e successivamente L. 1 per ogni 1.000 lire o frazione, fino al massimo di L. 100 di tassa;

c) estratti di conto richiesti dal correntista:
per ogni estratto (da addebitarsi sul conto del richiedente) L. 6 —

d) copia del conto richiesta dal correntista:
per ogni facciata del mod. ch. *4-bis* (da addebitare sul conto del richiedente) . . . . » 25 —

e) rinnovazione degli assegni localizzati scaduti di validità:
diritto fisso (da detrarsi dall'importo dell'assegno da rinnovare) . . . . » 20 —

Sono esenti dal diritto fisso le rinnovazioni degli assegni localizzati non giunti a destinazione, di quelli emessi in esenzione di tassa per causa di servizio e di quelli originariamente tratti a favore di militari della Marina imbarcati sulle Navi.

Sono parimenti esenti da diritto fisso le rinnovazioni degli assegni localizzati, giunti regolarmente a destinazione, il cui importo debba essere riaccreditato ai conti traenti, purchè esso non sia inferiore a L. 1000.

Se l'assegno è di importo inferiore al diritto fisso, questo deve essere pagato dal richiedente, e convertito in francobolli che saranno dall'ufficio postale accettante applicati sulla domanda mod. ch. 64 ed annullati;

f) variazioni dell'intestazione del conto e dell'indirizzo del correntista:
diritto fisso (da addebitare sul conto del richiedente) . . » 20 —

g) procedura per smarrimento o sottrazione di assegni in bianco non ancora addebitati o vistati:
diritto fisso (da addebitare sul conto del correntista) . . » 60 —

h) attestazioni per versamenti effettuati con speciali bollettini Ch. *8-ter* (tasse sulle concessioni governative e tasse scolastiche) e modello Ch. *8-quater* (da rilasciarsi all'atto della accettazione del versamento sull'apposito tagliando del bollettino):
per ogni attestazione oltre le tasse di cui alla lettera *a*) . . » 3 —

i) attestazioni di addebitamento di assegni all'ordine o localizzati (rilasciate dagli uffici dei conti correnti sull'apposito tagliando dell'assegno a 4 tagliandi):
per ogni attestazione . . . . » 3 —

l) duplicati di certificati di allibramento, richiesti dal correntista dopo un mese dalla data dell'operazione successiva a quella cui i duplicati si riferiscono:
per ogni duplicato . . . . » 1 —
con un minimo di L. 5.

50. Duplicazione di libretti di risparmio, per ogni libretto . . . » 100 —
La stessa tassa è dovuta per la rinnovazione di libretti richiesta entro 6 mesi dalla data di emissione del libretto esaurito o deteriorato.

51. Estinzione dei libretti di risparmio, per ogni libretto . . . L. 50 —
Se la somma a saldo è inferiore a L. 50 la tassa di estinzione sarà limitata all'importo di tale somma.

52. Duplicazione dei buoni postali fruttiferi:
per ogni buono dell'importo di L. 100 o 500 . . . . . » 12 —
per ogni buono dell'importo di L. 1.000 . . . . . » 36 —
per ogni buono dell'importo di L. 5.000 . . . . . » 60 —
per ogni buono dell'importo di L. 10.000 . . . . . » 80 —
per ogni buono dell'importo di L. 20.000 . . . . . » 80 —
per ogni buono dell'importo di L. 50.000 . . . . . » 100 —
per ogni buono dell'importo di L. 100.000 . . . . . » 100 —

53. Avviso di ricevimento . . . . » 15 —

54. Avviso di pagamento . . . . » 15 —

55. Tessera di riconoscimento . . . . » 100 —

56. Tassa di reclamo . . . . » 15 —
Per la richiesta in visione di titoli pagati è dovuta inoltre la tassa di L. 20 che sarà rimborsata qualora il titolo risulti riscosso in frode.

57. Tassa per contrordini e disposizioni date dai mittenti o dai destinatari:
per ogni domanda scritta con cui si chiede il rinvio e ritiro di corrispondenza o pacchi, modificazioni di indirizzo, ecc. oltre la spesa d'invio per posta ed eventualmente anche quelle di trasmissione per telegrafo della domanda stessa, diritto fisso di » 15 —

Visto, *il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
JERVOLINO

TABELLA N. 2.

LIMITI DI PESO, DIMENSIONI, VALORE ED ASSEGNO

LIMITI MASSIMI DI PESO

1. Lettere, carte manoscritte, stampe non spedite in abbonamento e spedizioni miste	Kg.	2
2. Carte punteggiate ad uso dei ciechi	»	7
3. Pacchetti postali	»	1
4. Campioni salva l'eccezione di cui al successivo n. 6	»	0.500
5. Campioni contenenti saggi gratuiti di medicinali spediti direttamente dalle case produttrici a medici, cliniche, ospedali, istituti speciali di cura	»	0.500
6. Campioni contenenti vaccino jenneriano contro il vaiuolo o vaccini in uso umano e veterinario, sieri preventivi e curativi, medicinali e disinfettanti spediti per espresso dagli Istituti nazionali produttori di sieri e vaccini, da rappresentanti o depositari di prodotti di istituti sieroterapici esteri, dai laboratori della Sanità Pubblica o di Istituti universitari, e da case produttrici di medicinali sulla esibizione di documenti comprovanti in chi spedisce il possesso dei requisiti voluti, e i campioni di chinino dello Stato spediti per espresso dal deposito centrale in Torino ai Comuni della Sicilia, della Sardegna e delle Provincie Meridionali d'Italia, peso massimo	»	1
7. Cartoline per corrispondenza	gr.	5
8. Cartoline illustrate, biglietti da visita, fatture commerciali ammesse a tariffa ridotta, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali, cedole di commissioni librarie ammesse a tariffa ridotta	»	15
9. Partecipazioni di nascita, morte, matrimonio ecc.	»	50
10. Bolgette e sacchetti per ritiro di corrispondenza, quando il servizio sia fatto dagli agenti dell'amministrazione:		
vuoti	»	500
con la corrispondenza	Kg.	2
11. Pacchi:		
a) pacchi postali comuni	»	20
b) pacchi urgenti	»	5
c) pacchi espressi	»	10
d) pacchi contenenti indumenti civili dei chiamati alle armi	»	10

Per le corrispondenze si applicano i limiti massimi di peso stabiliti nei rapporti internazionali quando riescano più favorevoli per gli utenti.

DIMENSIONI MASSIME

1. Lettere, manoscritti, stampe non periodiche e periodiche spedite di seconda mano, partecipazioni, carte punteggiate ad uso dei ciechi e spedizioni miste cm. 45 per lato o, se a forma di rotolo, cm. 75 di lunghezza, con cm. 10 di diametro.
2. Biglietti postali aperti cm. 20 x 14,5.
3. Cartoline con corrispondenza, di Stato, e dell'Industria privata cm. 15 x 10,5.
4. Cartoline illustrate e biglietti da visita con non più di cinque parole di convenevoli, fatture commerciali, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali e cedole di commissioni librarie ammesse a tariffa ridotta, centimetri 15 x 10,5.

   Le corrispondenze suddette possono avere anche dimensioni maggiori purchè siano contenute nei limiti indicati, mediante ripiegatura, e non superino il peso massimo per esse stabilito.
5. Campioni, pacchetti postali cm. 45 x 20 x 10 o, se a forma di rotolo, cm. 45 di lunghezza, con cm. 15 di diametro.
6. Pacchi:

   a) non ingombranti, una delle dimensioni non può superare un metro e la somma della lunghezza e del più grande giro misurato in un senso che non sia quello della lunghezza, non può superare metri 2,50;

   b) ingombranti, se eccedono le dimensioni dei non ingombranti senza però superare metri 1,50 in lunghezza, metri 3 della somma di questa e del più grande giro, misurata in un senso che non sia quello della lunghezza.
7. Bolgette e sacchetti per ritiro di corrispondenza quando il servizio sia fatto da agenti dell'amministrazione: cm. 50 x 30.

   Per le corrispondenze si applicano i limiti di dimensioni stabilite nei rapporti internazionali, quando riescano più favorevoli per gli utenti.

DIMENSIONI MINIME

a) le corrispondenze di qualsiasi specie debbono presentare per l'indirizzo e per le indicazioni di servizio una superficie non inferiore a cm. 10 x 7, se spedite in via ordinaria, e a cm. 13 x 9 se spediti in raccomandazione o in assicurazione;

b) il volume dei pacchi postali non può essere inferiore a un decimetro cubo.

LIMITI DI VALORE E DI ASSEGNO

1. Assicurazione ordinaria e convenzionale:

   a) nei rapporti fra uffici e ricevitorie principali e ricevitorie di 1ª e 2ª classe:

per le corrispondenze e per i pacchi . . . . . . L. 30.000

b) nei rapporti degli stabilimenti predetti con le ricevitorie di 3ª classe, e fra queste ultime:

per corrispondenze e pacchi . . . . » 15.000

c) nei rapporti degli stabilimenti indicati nelle lettere precedenti con le collettorie postali e fra queste ultime:

per corrispondenze e pacchi . . . . » 1.000

2. Assegno di cui possono essere gravati le corrispondenze e i pacchi:

a) campioni . . . . » 300

b) lettere, biglietti postali, carte manoscritte, fatture commerciali, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali, stampe non periodiche e periodiche, spedite di seconda mano, stampe punteggiate ad uso dei ciechi, pacchetti postali (quando tutti tali oggetti siano spediti in raccomandazione o eventualmente, per quelli chiusi, in assicurazione) e pacchi:

nei rapporti tra uffici e ricevitorie principali e ricevitorie di 1ª e 2ª classe . . . . » 30.000

nei rapporti degli stabilimenti predetti con le ricevitorie di 3ª classe e fra queste ultime . . . . » 15.000

nei rapporti degli stabilimenti predetti con le collettorie postali e fra queste . . . . » 1.000

3. Vaglia postali:

a) Vaglia a tassa:

Limite minimo L. 10 (salve le eccezioni autorizzate dalla Amministrazione).

Limite massimo di ciascun vaglia L. 20.000 per tutte le categorie di uffici (salve le eccezioni stabilite per i rimborsi da effettuare in dipendenza dei servizi di assegno e di riscossione di crediti).

b) Vaglia di servizio:

Nessun limite per i vaglia emessi nell'interesse dell'Amministrazione.

Per quelli emessi nell'interesse di altri Enti od Amministrazioni il limite massimo è di L. 20.000 per le Ricevitorie di 3ª classe e di L. 200.000 per tutti gli altri uffici (salve le eccezioni autorizzate dall'Amministrazione).

4. Riscossione di crediti:

negli uffici principali e nelle Ricevitorie principali . . . . » 100.000

nelle Ricevitorie di 1ª e 2ª classe . . . . » 50.000

nelle Ricevitorie di 3ª classe . . . . » 20.000

5. Conti correnti postali:

a) Limiti massimi:

I limiti massimi dei versamenti e dei pagamenti effettuabili in contanti in uno stesso giorno è stabilito:

in L. 1.000.000 per gli Uffici principali dei capoluoghi di provincia e le Sezioni « Cassa » degli Uffici dei Conti correnti;

in L. 200.000 per gli Uffici principali fuori capoluogo di provincia, per le Ricevitorie principali e per le Ricevitorie di 1ª e 2ª classe;

in L. 20.000 per le Ricevitorie di 3ª classe.

I limiti anzidetti valgono per i versamenti fatti dalla stessa persona nello stesso ufficio ed a favore dello stesso conto, e per i pagamenti disposti dallo stesso correntista a favore del medesimo beneficiario ed effettuabili in uno stesso ufficio.

Nessun limite massimo è stabilito per le operazioni di postagiro, nonchè per quelle eseguite presso le Casse provinciali delle poste.

Il limite massimo per gli assegni all'ordine è stabilito in L. 200.000.

b) Limiti minimi:

L. 10 per i versamenti, gli assegni localizzati ed i postagiro (salve le eccezioni autorizzate dall'Amministrazione);

L. 100 per gli assegni all'ordine, tranne se tratti da Enti espressamente autorizzati, sotto determinate condizioni, dall'Amministrazione centrale.

Le operazioni eseguite nell'interesse dell'Amministrazione postale-telegrafica possono essere d'importo inferiore a quelli anzidetti.

c) Versamenti eccedenti i limiti massimi:

I versamenti a favore delle Amministrazioni statali o di altri Enti determinati, effettuati in dipendenza di norme legislative, possono essere eseguiti, in base ad autorizzazione dell'Amministrazione centrale, in eccedenza ai limiti massimi sopra stabiliti.

6. Risparmi:

a) Limiti massimi (salvo speciale autorizzazione dell'Amministrazione centrale):

L. 20.000 nelle Ricevitorie di 3ª classe;

L. 100.000 nelle Ricevitorie di 1ª e 2ª classe;

L. 250.000 nelle Ricevitorie principali.

Nessun limite è stabilito per gli uffici principali.

Non sono del pari soggette ad alcun limite di somma le operazioni concernenti il servizio dei depositi di beneficenza e dei depositi giudiziari.

b) Limiti minimi:

L. 100, salve le eccezioni stabilite dall'Amministrazione.

Le operazioni devono essere effettuate per lire intere e non possono comprendere quindi frazioni di lire, tranne nei casi stabiliti dall'Amministrazione.

7. Buoni postali fruttiferi:

L'importo complessivo dei buoni che ciascun ufficio può emettere o rimborsare giornalmente a favore della stessa persona o del medesimo ente non può eccedere, salvo speciale autorizzazione dell'Amministrazione centrale:

L. 20.000 per le Ricevitorie di 3ª classe senza tener conto, nel caso di rimborso, dell'importo degli interessi maturati.

L. 250.000 per le ricevitorie di 2ª e 1ª classe e quelle principali.

Nessun limite è stabilito per gli uffici principali.

8. Operazioni effettuate nelle Agenzie postali:
   Le Agenzie postali, autorizzate a disimpegnare determinati servizi a danaro, possono effettuare operazioni entro i limiti d'importo stabiliti per le Ricevitorie cui sono equiparate.
9. Operazioni effettuate pel tramite degli agenti rurali:
   Il limite massimo delle operazioni per le quali gli agenti rurali possono servire da intermediari fra il pubblico e gli uffici è stabilito in L. 1.000.
10. Operazioni eseguite in titoli, anzichè in contanti:
   Le operazioni che non implichino un effettivo movimento di denaro, e siano cioè effettuate mediante quietanza di titoli nominativi pagabili presso l'ufficio postale, anzichè in contanti, possono essere eseguite per qualsiasi importo, prescindendo dai limiti massimi stabiliti per le singole categorie di uffici, fermo restando, quando trattisi di emissione di vaglia, il limite massimo di L. 20.000 per ciascun vaglia.
   Eguale trattamento si applica alle operazioni di versamento o di deposito eseguite mediante vaglia o assegni liberi della Banca d'Italia, dei Banchi di Napoli o di Sicilia, o degli altri Istituti di credito di diritto pubblico indicati dall'Amministrazione centrale, a condizione che siffatti titoli siano intestati al « Cassiere provinciale delle Poste col concorso del controllore ».

Visto, *il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
JERVOLINO

TABELLA N. 3.

INDENNITA' DI SMARRIMENTO PER LE CORRISPONDENZE E I PACCHI

1. Corrispondenze: Indennità per raccomandate smarrite:		
a) per ogni corrispondenza chiusa	L.	300 —
b) per ogni corrispondenza aperta, eccettuate quelle appresso indicate	»	150 —
c) per ogni campione contenente saggi gratuiti di medicinali, spedito a tariffa ridotta	»	100 —
d) per ogni piego spedito in abbonamento, contenente stampe periodiche	»	100 —
e) per ogni piego contenente carte punteggiate ad uso dei ciechi spedito con la speciale tariffa ridotta	»	20 —
f) per i pieghi contenenti libri spediti da Editori, l'indennità di cui alla lettera b) è ridotta in proporzione della tariffa con arrotondamento a lira intera per eccesso.		
2. Pacchi: Indennità di smarrimento per:		
a) pacchi ordinari (compresi quelli contenenti abiti civili dei chiamati alle armi):		
fino a 3 chilogrammi	»	250 —
da oltre 3 fino a 5 chilogrammi	»	300 —
da oltre 5 fino a 10 chilogrammi	»	400 —
da oltre 10 fino a 15 chilogrammi	»	550 —
da oltre 15 fino a 20 chilogrammi	»	700 —
b) recipienti vuoti di ritorno spediti con la speciale tariffa ridotta	»	150 —
c) per i pacchi contenenti libri spediti da Editori, l'indennità di cui alla lettera *a*) è ridotta in proporzione alla riduzione della tariffa con arrotondamento per eccesso a lira intera.		

Visto, *il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
JERVOLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1948, n. **1053**.

Tariffe telegrafiche per l'interno della Repubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 8 e 193 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 luglio 1947, n. 672;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe per l'accettazione e la trasmissione dei telegrammi per l'interno della Repubblica, e dei marconigrammi scambiati via stazioni italiane, per l'Italia e le colonie italiane da una parte, e le navi mercantili italiane dall'altra, o fra queste, sono stabilite nel modo risultante dall'allegata tabella *A*, firmata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 2.

Le tariffe per i servizi telegrafici speciali ed accessori, le tasse di registrazione e repertorio degli indirizzi convenuti, sono stabilite nell'allegata tabella *B*, firmata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 3.

Le tasse dei telegrammi accettati e trasmessi da parte di concessionari di impianti telegrafici privati e di ferrovie o tramvie abilitati al servizio telegrafico pubblico, sono stabilite nella misura di cui ai precedenti articoli.

Art. 4.

E' abrogato il decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 luglio 1947, n. 672.

Art. 5.

Il presente decreto avrà effetto dall'11 agosto 1948.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1948

EINAUDI

DE GASPERI — JERVOLINO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1948
Atti del Governo, registro n. 23, *foglio n.* 52. — FRASCA

TABELLA A

TARIFFE TELEGRAFICHE PER I SERVIZI ORDINARI

N. d'ordine	CATEGORIE DEI TELEGRAMMI	Per la stessa provincia	Per altre provincie
		Lire	Lire
1	Telegrammi ordinari, privati e di Stato a pagamento, per parola, con un minimo di dieci parole	8	10
2	Telegrammi urgenti, privati e di Stato a pagamento, per parola, con un minimo di dieci parole	15	20
3	Telegrammi per vaglia telegrafici ordinari, tassa fissa	96	120
	per ogni parola aggiunta dal mittente . . .	8	10
4	Telegrammi per vaglia telegrafici urgenti, tassa fissa	180	240
	per ogni parola aggiunta dal mittente . . .	15	20
5	Telegrammi urgentissimi, per parola, con un minimo di dieci parole	20	30
6	Telegrammi lampo, per parola, con un minimo di dieci parole	30	48
7	Telegrammi-lettera-notturni, per parola, con un minimo di trenta parole	3	5
8	Telegrammi « MILIT » a testo fisso, tassa fissa per ogni telegramma	40	40
9	Telegrammi « OCEANO », per parola, con un minimo di dieci parole	24	24
10	Telegrammi di stampa contenenti unicamente notizie destinate alla pubblicità, da chiunque indirizzati impersonalmente a giornali e agenzie di informazioni, per parola, con un minimo di trenta parole	2	3
11	Telegrammi augurali, tassa fissa per telegramma	40	40
12	Telegrammi semaforici (SEM): oltre la tassa per il percorso telegrafico, sopratassa per parola per la trasmissione semaforica, con un minimo di dieci parole	6	6
13	Telegrammi meteorologici (OBS), per parola, con un minimo di dieci parole	4	5
14	Marconigrammi scambiati, via stazioni costiere italiane, tra l'Italia e le Colonie italiane, da una parte, e le navi mercantili italiane, dall'altra, con inoltro per le vie nazionali sul percorso telegrafico; e marconigrammi scambiati tra navi mercantili italiane, direttamente o per il tramite di una stazione costiera italiana o coloniale italiana, per parola, senza minimo:		
	tassa radiotelegrafica costiera	30	30
	tassa radiotelegrafica di bordo	24	24
	quando si tratti:		
	a) di navi viaggianti in Mediterraneo tra porti italiani (considerando come tali anche quelli coloniali);		
	b) di marconigrammi contenenti notizie di carattere familiare e redatti in lingua italiana, scambiati con lo Stato Maggiore e gli equipaggi di tutte le navi mercantili italiane, e con i passeggeri di terza classe a bordo di navi viaggianti tra l'Italia e l'America del Sud e l'Australia, le tasse radiotelegrafiche suddette sono ridotte come segue:		
	tassa costiera	21	21
	tassa di bordo	12	12
	La tassa radiotelegrafica costiera di L. 30 per parola, si applica, inoltre, ai marconigrammi normali scambiati con le navi da guerra italiane.		
15	Tassa di ricevuta (per telegrammi interni e internazionali)	5	5

Visto, *il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
JERVOLINO

TABELLA *B*

TARIFFE TELEGRAFICHE PER I SERVIZI SPECIALI E ACCESSORI

N. d'ordine	SERVIZI SPECIALI E ACCESSORI	Per la stessa provincia	Per altre provincie
		Lire	Lire
1	Diritto fisso per telegrammi da far proseguire pagato su richiesta dei mittenti — FSP » . . .	24	24
2	Sopratassa per telegrammi multipli — TMx —:		
	a) per ogni telegramma di non più di 50 parole per quanti sono gli indirizzi	48	48
	b) per telegrammi con più di 50 parole, per ogni serie o frazione di serie di 50 parole oltre le prime 50, per quanti sono gli indirizzi . . .	24	24
3	Sopratassa a carico dei mittenti per i telegrammi da recapitarsi per espresso — XP — .	120	120
4	Sopratassa per telegrammi da recapitarsi per posta raccomandata — PR —	35	35
5	Sopratassa per telegrammi diretti fermo posta — GP —	8	8
6	Sopratassa per telegrammi diretti fermo posta raccomandata — GPR —	43	43
7	Sopratassa per vaglia telegrafici con avviso telegrafico ordinario di pagamento — avviso di pagamento —	80	100
8	Sopratassa per vaglia telegrafici con avviso urgente di pagamento — avviso urgente di pagamento —	150	200
9	Sopratassa per telegrammi con risposta pagata — RP —	12	12
10	Sopratassa per telegrammi con avviso di ricevimento telegrafico ordinario — PC —	80	100
11	Sopratassa per telegrammi con avviso di ricevimento per posta ordinaria — PCP — . . .	24	24
12	Sopratassa per parola, con minimo di dieci parole, per telegrammi collazionati — TC — di qualunque categoria	4	5
13	Sopratassa per telegrammi con indicazione — MP —	12	12
14	Avvisi di servizio tassati con invio per telegrafo:		
	a) emessi per ottenere la ripetizione parziale o totale di un telegramma, a qualunque categoria esso appartenga, tassa fissa	80	100
	E' compresa in detta tassa fissa la spesa totale per la domanda e la risposta.		
	b) in ogni altro caso:		
	se non è obbligatoria la risposta all'avviso di servizio tassato, tassa fissa	80	100
	se invece è obbligatoria la risposta, o questa è domandata dal richiedente — RP —, tassa fissa	160	200
	c) sopratassa per risposta spedita per posta ordinaria	24	24
	d) sopratassa per risposta spedita per posta raccomandata	59	59
	e) sopratassa per avvisi di servizio tassati con indicazione « consultate mittente »	72	72
15	Avvisi di servizio tassati con invio per posta ordinaria, sia o no prevista una risposta . . .	48	48
16	Avvisi di servizio tassati con invio per posta raccomandata, sia o no prevista una risposta .	96	96
17	Diritto fisso per l'annullamento di un telegramma prima della trasmissione da parte dell'ufficio accettante	24	24
18	Rilascio di copia di un telegramma:		
	a) per ogni telegramma sino a 100 parole .	48	48
	b) per i telegrammi con più di 100 parole, per ogni serie o frazione di serie di 50 parole oltre le prime 100	24	24
19	Diritto fisso per visione di un telegramma o della ricevuta di un telegramma comprovante la consegna al destinatario	48	48
20	Diritto fisso per duplicato di ricevuta relativa all'accettazione di un telegramma	24	24

N. d'ordine	SERVIZI SPECIALI E ACCESSORI	Per la stessa provincia	Per altre provincie
		Lire	Lire
21	Sopratassa per telegrammi accettati in conto corrente:		
	per ogni telegramma	5	5
	minimo mensile	250	250
22	Tassa di registrazione a repertorio di indirizzi abbreviati o convenuti:		
	a) per un trimestre (gennaio-marzo; aprile-giugno; luglio-settembre; ottobre-dicembre) . . .	1.000	1.000
	b) per un semestre (gennaio-giugno; luglio-dicembre)	1.800	1.800
	c) per un anno solare	3.000	3.000
23	Telegrammi accettati dagli uffici istituiti presso le principali Borse della Repubblica, e scambiati fra gli uffici stessi o con uffici esteri per la rete telegrafica speciale di Borsa sono ammessi solo come urgentissimi (indicazione tassata — UGS — prima dell'indirizzo) se diretti nell'interno della Repubblica, e solo come urgenti (indicazione tassata — D — prima dell'indirizzo) se diretti all'estero.		

Visto, *il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
JERVOLINO

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1948.
Norme concernenti l'importazione di merci pagate con valuta assegnata dall'Ufficio italiano dei cambi.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visti i regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 maggio 1934, n. 124, recante norme che regolano le operazioni in cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 dicembre 1934, n. 288 straordinario, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il regio decreto 14 marzo 1938, n. 643, recante disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e le valute;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, riguardante la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, relativo alle attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Decretano:

Art. 1.

L'importazione dall'estero di merci, il cui pagamento venga effettuato mediante utilizzo di valuta estera assegnata dall'Ufficio italiano dei cambi, è consentita dalle dogane, in deroga ai divieti vigenti, su presentazione da parte dell'importatore di un benestare all'importazione rilasciato dall'Ufficio italiano dei cambi in conformità del modello annesso al presente decreto.

L'Ufficio italiano dei cambi rilascia il benestare di cui al comma precedente su conformi istruzioni del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 2.

Il benestare di cui all'articolo precedente è ritirato, all'atto dell'importazione, dalla dogana, che lo munisce del suo visto attestante l'avvenuta introduzione in Italia della merce e la quantità e la qualità della merce stessa.

La dogana provvede successivamente a rimettere il benestare così vistato all'Ufficio italiano dei cambi, tramite il Ministero del commercio con l'estero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 23 luglio 1948

Il Ministro per il commercio con l'estero
MERZAGORA

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

N. . . . . Data . . . .

BENESTARE ALL'IMPORTAZIONE

Merci importate con utilizzo di valuta assegnata dall'Ufficio italiano dei cambi

(D. M. . . . .)

Si dichiara che le merci sottoindicate sono acquistate mediante utilizzo di disponibilità in valuta estera assegnate da questo Ufficio al nominativo sotto specificato:

Nominativo e residenza e sede dell'importatore . . . .

Merce { Qualità . . . .
Voce doganale n. . . . .
Quantità . . . . }

Prezzo CIF . . . .

Paese di origine e provenienza della merce . . . .

Note . . . .

Ufficio italiano dei cambi

Il presente benestare è valido non oltre quattro mesi dalla data della sua emissione.

ATTESTAZIONE DELLA DOGANA

Si attesta che la merce seguente è stata introdotta nel territorio della Repubblica:

Qualità Voce dog. n. Quantità Valore Note

Estremi bolletta importazione: n. . . . del . . . .

(Firma e timbro)

(3795)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1948.
Variazioni alle tariffe postali internazionali.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 9 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 34 della Convenzione postale universale, stipulata a Buenos Ayres il 23 maggio 1939, entrata in vigore in Italia con regio decreto 8 aprile 1940, ed il n. 2 del protocollo finale relativo;

Visto il decreto Ministeriale 18 agosto 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 agosto 1947, n. 156, concernente le tariffe postali per l'estero;

Riconosciuta l'opportunità di adeguare le attuali tariffe postali per le corrispondenze dirette all'estero, alla tariffa base stabilita dalla Convenzione internazionale postale universale e di adeguare, altresì, la misura delle tariffe relative al servizio dei vaglia postali internazionali;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe per i servizi di corrispondenza postale e dei vaglia nei rapporti con l'estero sono stabilite nelle seguenti misure con decorrenza dall'11 agosto 1948:

1) CORRISPONDENZE:

Lettere:
1° porto di 20 grammi . . . . L. 40
per ogni porto successivo di 20 grammi . . » 25

Cartoline postali:
semplici . . . . » 25
con risposta pagata . . . . » 50

Cartoline illustrate:
con la sola firma dello speditore e la data, nonchè con frasi di convenevoli espresse in un massimo di cinque parole . . . » 8
con corrispondenza epistolare . . . . . » 25

Biglietti da visita:
con non più di cinque parole di convenevoli » 8

Partecipazioni:
di nascita, morte, matrimonio e simili a stampa . . . . » 8

Manoscritti e fatture commerciali:
fino a 250 grammi (minimo) . . . . . » 40
per ogni 50 grammi o frazione, oltre i primi 250 grammi . . . . » 8

Carte punteggiate ad uso dei ciechi:
per ogni 1000 grammi o frazione di 1000 grammi . . . . » 4

Stampe:
per ogni 50 grammi o frazione di 50 grammi » 8

Campioni di merci senza valore:
fino a 100 grammi (minimo) . . . . . . » 16
per ogni 50 grammi o frazione in più . . » 8

Espressi:
oltre la francatura ordinaria . . . . . » 80

Raccomandazione:
oltre la francatura ordinaria . . . . . » 60

Assicurazione:
oltre la tassa di francatura ordinaria e di raccomandazione, per ogni 300 franchi oro o frazione di 300 franchi oro dichiarati . . . . » 65

Scatolette con valore dichiarato:
oltre i diritti di raccomandazione o di assicurazione fino a 250 grammi . . . . » 160
per ogni 50 grammi o frazione in più . . » 40
diritto di ricomposizione in dogana . . . » 65

Diritti di assegno . . . . » 35

Avvisi di ricevimento:
chiesti all'atto dell'impostazione . . . . » 40
chiesti dopo l'impostazione . . . . . . » 65

Reclami e richieste d'informazioni . . . . » 65

Domande scritte:
per rinvio e ritiro di corrispondenze e pacchi, per modificazioni d'indirizzo, ecc. fatta dai mittenti . . . . » 80

Minimo di tassa per oggetti di corrispondenze provenienti dall'estero insufficientemente francati	L. 10
Buoni risposta internazionali	» 80

2) Vaglia postali:

diritto fisso	» 40

oltre a L. 0,50 per ogni 100 lire o frazione di 100 lire con arrotondamento per eccesso a lira intera.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1948

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
Jervolino

Il Ministro per il tesoro
Pella

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1948
Registro Uff. risc. poste n. 19, *foglio n.* 355. — Manzella

(3707)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 8 agosto 1948.

Caratteristiche degli sfarinati del pane e della pasta.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Vista la legge 2 agosto 1948, n. 1036;
Sentito l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

Art. 1.

Gli sfarinati, il pane e la pasta, prodotti per il commercio debbono rispondere alle seguenti caratteristiche:

I. — *Farine.*

1. Farine di puro grano:

A) Farine per panificazione:

a) farina di grano tenero: su 100 parti di sostanza secca: acqua massimo per cento 14,50; ceneri: massimo 1,00, minimo 0,95; cellulosa massimo 0,65; glutine minimo 10;

b) farina di grano duro: su 100 parti di sostanza secca: acqua massimo per cento 14,50; ceneri: massimo 1,15, minimo 1,05; cellulosa massimo 0,80, glutine minimo 11;

B) Farine per pastificazione:

a) farina di grano tenero: su 100 parti di sostanza secca: acqua massimo per cento 14,50; ceneri: massimo 0,90, minimo 0,80; cellulosa massimo 0,50; glutine minimo 10;

b) farina di grano duro: su 100 parti di sostanza secca: acqua massimo per cento 14,50; ceneri: massimo 1,00, minimo 0,90; cellulosa massimo 0,60; glutine minimo 11.

2. Farine per miscela. — Tutte le farine derivate dai cereali minori (escluso il mais) e destinate alla miscela per panificazione dovranno rispondere alle caratteristiche seguenti:

acqua massimo 14,50;

ceneri massimo 1,10 (su 100 parti di sostanza secca).

Le farine ottenute dalla macinazione a secco di cereali semilavorati dovranno avere un contenuto d'acqua non superiore a quello del materiale di partenza.

3. Farina di mais: su 100 parti di sostanza secca: acqua massimo per cento 14,50; ceneri massimo 0,90; cellulosa massimo 0,80; grassi massimo 3,0.

II. — *Pane.*

Il contenuto d'acqua del pane, sia di farina di puro frumento che di farina miscelata, viene fissato come segue:

pezzature sino a gr. 100, massimo 28 %;
pezzature da gr. 120 a gr. 250, massimo 31 %;
pezzature da gr. 300 a gr. 500, massimo 34 %;
pezzature da gr. 600 a gr. 1200, massimo 37 %;
pezzature oltre gr. 1200, massimo 40 %.

Le altre caratteristiche analitiche dovranno corrispondere a quelle degli sfarinati con i quali il pane sia stato confezionato. E' tollerata una maggiorazione di 0,05 sul contenuto in ceneri.

III. — *Pasta.*

Acqua per cento: massimo 12,5.
Su 100 parti di sostanza secca:
acidità in gradi: massimo 4.

Le altre caratteristiche analitiche dovranno corrispondere a quelle degli sfarinati con i quali le paste siano state confezionate.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il quinto giorno da quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1948

L'Alto Commissario: Ronchi

(3706)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Porretta Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale in data 20 maggio 1948, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1948, registro n. 18 Interno, foglio n. 76, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Porretta Terme (Bologna), di un mutuo di L. 1.322.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3598)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Granarolo Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale in data 11 maggio 1948, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1948, registro n. 17 Interno, foglio n. 372, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Granarolo Emilia (Bologna), di un mutuo di L. 436.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3599)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Stradella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 15 maggio 1948, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1948, registro n. 17 Interno, foglio n. 360, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Stradella (Pavia), di un mutuo di L. 1.096.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(3595)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Agliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 4 maggio 1948, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1948, registro n. 17 Interno, foglio n. 378, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Agliana (Pistoia), di un mutuo di L. 200.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(3596)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di ricostruzione di San Giovanni Incarico (Frosinone)

Con decreto Ministeriale del 31 luglio 1948, previa decisione sulle opposizioni presentate, è stato approvato, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, e con le limitazioni indicate nelle premesse del decreto Ministeriale medesimo, il piano di ricostruzione dell'abitato di San Giovanni Incarico (Frosinone), vistato in due planimetrie in iscala 1:1000 con annesse norme edilizie, assegnandosi il termine di due anni per la esecuzione del piano stesso, a decorrere dalla data del decreto suddetto.

(3700)

Approvazione del piano di ricostruzione di Marino

Con decreto Ministeriale 1° febbraio 1947, è stato approvato, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, e con le modifiche e le limitazioni di cui alle premesse del citato decreto Ministeriale 1° febbraio 1947, il piano di ricostruzione di Marino, vistato in due planimetrie in iscala 1:1000, rendendo esecutorie le norme edilizie annesse al piano stesso.

Per l'esecuzione del piano di ricostruzione è stato fissato il termine di due anni dalla data del decreto suddetto.

(3702)

Approvazione del piano di ricostruzione di San Giorgio a Liri

Con decreto Ministeriale del 3 agosto 1948, è stato approvato ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, previa decisione sulle opposizioni presentate, e con le modifiche di cui alle premesse del decreto Ministeriale medesimo, il piano di ricostruzione dello abitato di San Giorgio a Liri in due planimetrie in scala 1:1000, e sono state rese esecutorie le norme edilizie ammesse al piano stesso.

Per l'esecuzione del piano di ricostruzione è stato fissato il termine di due anni dalla data del decreto suddetto.

(3703)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza presso la Cassa rurale ed artigiana di Domusnovas, in liquidazione, con sede in Domusnovas (Cagliari).

Nella seduta tenuta il 10 giugno 1948 dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Domusnovas, in liquidazione, con sede in Domusnovas (Cagliari), il rag. Augusto Sanna di Luigi è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, numero 375 e successive modificazioni.

(3697)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Proroga del termine per la presentazione delle domande per l'ammissione al concorso per esami a quindici posti di ingegnere allievo in prova (grado 10°, gruppo A) nel ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere, indetto con decreto Ministeriale 5 novembre 1947.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 5 novembre 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1948, col quale è stato indetto un concorso per esami a quindici posti di ingegnere allievo in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere;

Visto il decreto Ministeriale 20 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 15 maggio 1948, col quale è stato prorogato al 30 giugno 1948 il termine utile per la presentazione delle domande;

Ritenuta l'opportunità di prorogare ulteriormente il termine utile per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione al concorso suddetto al fine di avere un maggior numero di candidati;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione al concorso per esami a quindici posti di ingegnere allievo in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere, indetto con decreto Ministeriale 5 novembre 1947, è prorogato a tutto il 30 settembre 1948.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1948

Il Ministro: LOMBARDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *luglio* 1948
Registro n. 1, *foglio n.* 80

(3704)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.